

(N. 314-A)

**RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Lavori Pubblici

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1979**

---

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

---

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1979

---



ONOREVOLI SENATORI. — La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, dopo un approfondito dibattito sui problemi relativi all'organizzazione dei servizi antincendi, ha licenziato il disegno di legge n. 314 di iniziativa del Governo, concernente provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso sostanzialmente ripropone quanto già nella precedente legislatura era stato oggetto di apposito disegno di legge, decaduto per la anticipata fine della legislatura medesima. Sono state apportate però alcune modifiche le quali sostanzialmente tendono al potenziamento del Corpo stesso.

Le disposizioni all'esame sono dirette a realizzare un rinnovamento ed un adeguamento dei mezzi, delle attrezzature, delle sedi di servizio e degli impianti, quindi sono sostanzialmente una spinta risoluta per affrontare il problema dell'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Certamente una vera efficienza del servizio passa principalmente per un alto livello di qualificazione professionale del personale addetto al servizio stesso, ma contemporaneamente anche per un'adeguata ed aggiornata disponibilità in numero e tipo di mezzi, di macchine, di attrezzature, nonchè per la realizzazione di infrastrutture (sedi di lavoro, officine, rete di collegamenti, eccetera) atte a formare lo scheletro sul quale poi articolare il funzionamento degli uomini e dei mezzi disponibili.

Per la costante inadeguatezza degli stanziamenti annuali in bilancio alle reali esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il costante aumento dei costi dei materiali, non è mai stato possibile realizzare programmi di potenziamento, di adeguamento e di sperimentazione dei mezzi, delle attrezzature, delle sedi di servizio e degli impianti.

Le attuali dotazioni, che per buona parte hanno un periodo di permanenza in servizio oscillante da 10 a 30 anni, anche se non fos-

sero tecnicamente superate, risulterebbero sempre inadeguate alle reali esigenze del servizio di soccorso, per il quale vengono richiesti interventi sempre più tempestivi e maggiormente efficaci, in armonia con il progresso tecnologico, in conformità a quanto attuato in altri Paesi, e tenendo conto anche della sempre maggiore ampiezza della sfera di intervento richiesta oggi.

Certamente i piani per il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature dovranno tener conto:

della importanza della sede di servizio con particolare riferimento al numero ed al tipo di insediamenti civili, industriali ed artigianali, nonchè all'importanza del traffico automobilistico nella rete stradale ed autostradale;

del carico di lavoro derivato statisticamente dalla media degli interventi di vario tipo;

di una quota di macchinario di riserva per consentire la sostituzione degli automezzi posti temporaneamente fuori uso sia per normale manutenzione sia per riparazioni importanti, come anche per consentire maggiore disponibilità per fronteggiare in sede locale ed in sede regionale esigenze di punta a carattere stagionale;

ed infine di una quota di rinnovamento e reintegro, calcolata in funzione del tipo di intervento e del carico di usura durante le prestazioni rese.

Un impegno costante è rivolto dal Corpo dei vigili del fuoco alla ricerca di perfezionamenti e di miglioramenti tecnologici che vanno dal materiale tecnico di caricamento alla rete di telecomunicazioni. L'uno infatti deve essere sempre idoneo a risolvere tutti i problemi tecnici connessi con l'intervento in modo che le operazioni di soccorso possano svolgersi con rapidità ed efficacia; l'altra deve essere costantemente potenziata al fine

di realizzare collegamenti più efficienti per una maggiore capillarità di diffusione che consenta veramente di svolgere una valida azione di coordinamento in tutti i casi di impegno massiccio e di contemporaneità di interventi e consenta pure di coprire le zone in ombra.

Particolarmente importante è il problema delle sedi di servizio dei vigili del fuoco, che ha avuto finora una trattazione incompleta anche sul piano legislativo: con il provvedimento in esame esso trova invero possibilità di soluzione anche se graduale.

Le attuali sedi sono insufficienti ed assolutamente inadeguate anche sotto l'aspetto funzionale perchè collocate, il più delle volte, in fabbricati di proprietà privata presi in locazione ed adattati a caserma, ma spesso in continuo deperimento.

L'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, aveva fatto obbligo alle amministrazioni provinciali di dotare i vigili del fuoco delle necessarie sedi di servizio; tuttavia la situazione economica degli enti locali non permise ad esse di costruire tutte le sedi di servizio, che già allora erano necessarie. Successivamente con la legge 12 giugno 1955, n. 510, furono autorizzati mutui per un'entità globale limitata che consentirono alle amministrazioni provinciali di provvedere solo per alcune sedi (35 per sedi centrali, 23 per distaccamenti permanenti). Ora le amministrazioni provinciali sono esentate da tale obbligo.

Il Parlamento con la legge 9 marzo 1967, n. 212, aveva nuovamente affrontato questo problema mettendo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici 3.800 milioni, ma la complessità delle procedure, nonchè il vertiginoso aumento dei costi di mercato hanno ridotto notevolmente il potere d'acquisto di tali somme, per cui solo alcune sedi, delle 19 inizialmente progettate, sono state realizzate.

Dalla necessità quindi di risolvere entro tempi accettabili la grave condizione delle sedi di servizio del Corpo è motivato buona parte dello strumento legislativo all'esame.

Non vengono affrontati con questo provvedimento il problema dell'adeguamento dell'organico e della ristrutturazione dei servizi

del Corpo nazionale insistentemente sollecitato dalle rappresentanze del personale interessato e sul quale il Governo ha già avviato un apposito studio e il problema delle officine meccaniche per la riparazione del macchinario e dei materiali in dotazione al Corpo, le quali, anche se esistono in tutte le sedi, non sono in grado di effettuare tutte le riparazioni del macchinario in dotazione per cui per le riparazioni più importanti bisogna ricorrere alle officine esterne.

Il problema dell'adeguamento dell'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sarà affrontato in parte (per ciò che riguarda il supporto tecnico) prossimamente in occasione dell'esame del disegno di legge n. 334, riguardante le norme sui servizi antincendi negli aeroporti e nei servizi di supporto tecnico al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il disegno di legge prevede anche l'adeguamento del vestiario e dell'equipaggiamento del personale che attualmente è scarso e bisognevole di rinnovo integrale.

Il disegno di legge prevede infatti due tipi di intervento:

a) uno riguardante il potenziamento ed il rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo con uno stanziamento di lire 180.438 milioni, da utilizzare per lire 29.350 milioni in tre anni per l'acquisto di vestiario e di equipaggiamento, e per lire 151.088 milioni in cinque anni per l'acquisto di macchinari, attrezzature e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione (art. 1);

b) l'altro per quanto riguarda la costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonchè la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di sedi esistenti con uno stanziamento di lire 114.550 milioni da utilizzare in cinque anni finanziari a decorrere dal corrente (art. 5).

Alla predisposizione dei piani annuali relativi al fabbisogno di macchinari, delle at-

trezzature, degli impianti e materiali tecnici, nonché del vestiario e dei materiali di equipaggiamento, la 1<sup>a</sup> Commissione ha preferito richiamandosi alle disposizioni contenute nell'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, che provveda l'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, d'intesa con la Direzione generale della protezione civile, ritenendo di valorizzare e responsabilizzare la preparazione e l'esperienza tecnica specifica, particolarmente necessaria in un così importante settore del servizio pubblico. Ha previsto altresì che tali piani annuali siano redatti sulla base di un programma pluriennale che definisca le esigenze necessarie al potenziamento e all'ammodernamento dei servizi in argomento. In tal senso ha apportato alcune modifiche all'articolo 2 del testo governativo.

Per il parere sui piani annuali, e sulla loro fase di attuazione è prevista una apposita commissione da nominarsi dal Ministero dell'interno, presieduta da un sottosegretario di Stato all'interno e formata da diversi funzionari delle varie branche dell'amministrazione dello Stato (artt. 2 e 4).

Per l'acquisto dei materiali previsti dai piani annuali, è prevista la trattativa privata con enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, anche in deroga, ove occorra, agli articoli 113 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 3).

Sulla composizione della commissione accennata la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato ha ritenuto non opportuno, sia per non distogliere magistrati dai loro importanti uffici sia per permettere che i rispettivi organi

istituzionali rimangano maggiormente liberi nell'esprimere i previsti pareri, includere consiglieri di Stato e della Corte dei conti, e pertanto in tal senso ha apportato una modifica all'articolo 4 del testo governativo.

Le opere relative alle sedi di servizio, secondo la modifica apportata dalla 1<sup>a</sup> Commissione, saranno programmate e realizzate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno e sulla base di una proposta redatta dall'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, d'intesa con la Direzione generale della protezione civile e servizio antincendi (art. 6).

Complessivamente dunque la spesa messa a disposizione nell'arco di un quinquennio è di lire 294.988 milioni, dei quali lire 43 miliardi per l'anno 1979 e lire 68 miliardi per il 1980.

Le molteplici carenze quindi che da lungo tempo hanno pesato sulla organizzazione e sul funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinando spesso una gestione frammentaria e talvolta improvvisata e quindi necessariamente impedendo una visione organica e di insieme dei problemi, con il notevole impegno finanziario del presente provvedimento possono essere risolte e può prevedersi un programma operativo atto ad assicurare l'efficienza ed un vero salto di qualità nelle prestazioni che il Corpo dei vigili del fuoco è chiamato ad offrire al Paese.

Il provvedimento quindi appare meritevole di approvazione.

PAVAN, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 ottobre 1979

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole, osservando peraltro che, nell'ambito della spesa complessiva per il 1980, prevista in 68 miliardi, occorre specificare gli oneri previsti all'articolo 1, punti *a)* e *b)*, e all'articolo 5, secondo comma.

Pertanto il secondo comma dell'articolo 1 dovrebbe così essere riformulato:

« Detta somma sarà utilizzata come segue:

*a)* per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo predetto, lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni di cui lire 9.100 milioni

per l'anno 1979 e lire 10.100 milioni per l'anno 1980;

*b)* per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione, lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, di cui lire 20.150 milioni per l'anno 1979 e lire 32.700 milioni per l'anno 1980 ».

Il secondo comma dell'articolo 5 dovrebbe a sua volta così essere riformulato:

« La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni. Per l'anno 1980 è prevista una spesa di lire 25.200 milioni ».

GIACOMETTI

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 180.438 milioni da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Detta somma sarà utilizzata come segue:

a) per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo predetto, lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni di cui lire 9.100 milioni per l'anno 1979;

b) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione, lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, di cui lire 20.150 milioni per l'anno 1979.

## Art. 2.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo articolo 4, approva con propri decreti i piani annuali recanti l'indicazione dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonchè del vestiario e dei materiali di equipaggiamento, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'articolo 1.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonchè del vestiario e dei materiali di equipaggiamento sono predisposti dall'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco d'intesa con la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.

Tali piani sono redatti sulla base di un programma pluriennale che definisca le esigenze necessarie al potenziamento e all'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formulato dall'Ispettore generale, d'intesa con la direzione

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2, predisposti dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

a) direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, che a tal fine si avvale delle strutture del Corpo stesso e delle indicazioni formulate dagli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo articolo 4, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'articolo 1.

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2, e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

*Identico:*

a) *identica;*



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) un consigliere del Consiglio di Stato;

d) un consigliere della Corte dei conti;

e) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

f) un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la direzione generale;

g) tre dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di ispettore regionale od interregionale;

h) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 1.

## Art. 5.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonchè alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

**Soppressa.**

**Soppressa.**

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, previe intese con il Ministro dell'interno per quanto concerne l'indicazione delle località nelle quali le opere devono eseguirsi nonché la tipizzazione delle opere stesse.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione saranno conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 43 miliardi e di lire 68 miliardi, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno sulla base della proposta redatta dall'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, d'intesa con la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*